

**SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO “MaiDireVecchio”
CIG. B9E38E8665**

Rep. n. 9 del 2026

Tra:

Società della Salute Fiorentina Nordovest, di seguito anche denominata “SdS”, con sede in Via Gramsci, n. 561, Sesto Fiorentino (FI), partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della Sds, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente
da una parte

e

Cooperativa IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Via Odorico da Pordenone, 32, Firenze, partita IVA/codice fiscale 04991520489, in seguito anche “*Impresa*”
dall'altra

premesso che

1. Con Decreto n. _____ del _____ il servizio è stato affidato alla **Cooperativa IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale Onlus**, con sede legale in Via Odorico da Pordenone, 32, Firenze, partita IVA/codice fiscale 04991520489 per l'importo annuo di euro 60.000,00 al netto di IVA.
2. L'aggiudicazione a seguito della verifica positiva dei requisiti è immediatamente efficace (Art. 17, c. 5, D.Lgs. 36/2023).

si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di socializzazione “MaiDireVecchio”, identificato con CPV n. 85311100-3 Servizi di assistenza sociale per anziani.

Il progetto MaiDireVecchio è un progetto trasversale destinato ad Anziani autosufficienti. L’Impresa è tenuta a garantire lo svolgimento di tutte le attività indicate nel capitolato (**doc. a**) e nell’offerta tecnica (**doc. b**) allegati al presente contratto.

In particolare, l'affidatario inoltre dovrà garantire:

- attività di socializzazione per anziani autosufficienti;
- attività di sportello informativo.

Art. 2 - Norme applicabili, RUP e Direzione dell’esecuzione

L'affidamento è regolato dal D.lgs. n. 36 del 2023, dal D.lgs. n. 81 del 2008 e della normativa regionale di riferimento richiamata nel Capitolato speciale.

Il RUP incaricato dalla Stazione appaltante è il Dott. Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.

Il Direttore dell’Esecuzione nominato dalla SdS è la Dott.ssa Sabrina Enea, Responsabile

Servizio Anziani della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.
La SdS potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.

Art. 3 - Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di 12 mesi a partire dal 2 marzo 2026 dalla consegna del servizio con opzione di rinnovo per ulteriori 15 mesi, da assumersi con provvedimento della SdS da trasmettere all'Impresa mediante PEC tre mesi prima la suddetta scadenza. Il termine non è perentorio.

L'Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 4 - Corrispettivi e revisione prezzi

I corrispettivi saranno versati, mensilmente, a sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della SdS, per l'importo ribassato indicato dal concorrente nella propria offerta economica (doc. b) e precisamente:

Tipologia della prestazione	Costo della prestazione ribassato
1. Centro di socializzazione e sportello informazioni	Costo annuo € 60.000,00 oltre iva Costo mensile € 5.000,00 oltre iva

I suddetti importi sono onnicomprensivi di qualsiasi costo che l'Impresa debba sopportare per la gestione dei servizi affidati e verranno versati dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest a titolo di integrazione tra l'importo mensile pattuito e le quote di compartecipazione effettivamente incassate dall'Impresa nel mese di riferimento determinate nella misura prevista dall'**allegato c** al presente contratto.

Non sussistono oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81 del 2008.

Le modalità di rendicontazione delle prestazioni ai fini del pagamento sono determinate secondo quanto previsto dal capitolato speciale.

Il pagamento è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, ai sensi dall'art. 60 del D.lgs 36 del 2023. Per la componente riferite alla voce manodopera si darà luogo a revisione prezzi unicamente nel caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento oppure nel caso di modifiche normative e/o contrattuali che comportino un aumento dei costi del lavoro.

La revisione dei prezzi, per le voci diverse dalla manodopera, è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario; i prezzi sono aggiornati nella misura massima dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'impresa è tenuta, pena la decadenza per il trascorso, a richiedere la revisione prezzi in via preventiva, formulando istanza scritta tramite PEC, considerato che detto istituto è posto a presidio dell'interesse della SdS alla corretta esecuzione dei servizi ancora da espletare, cosicché la mancata formalizzazione dell'istanza di revisione prezzi da parte dell'Impresa equivale alla decadenza\rinuncia della stessa per le prestazioni già rese. La presentazione dell'istanza da parte dell'Impresa non comporta il diritto all'automatico riconoscimento, da parte della SdS, della revisione prezzi, la quale potrà essere riconosciuta soltanto laddove, previa istruttoria condotta dalla Stazione appaltante, ne vengano accertati i presupposti di cui al presente articolo e previsti

dalla normativa vigente.

Art. 5 – Compartecipazione ai costi del servizio

Per il servizio affidato è previsto il seguente sostegno ai costi:

a. Attività di socializzazione per anziani autosufficienti

Per il servizio di attività di socializzazione per anziani autosufficienti è prevista la compartecipazione ai costi da parte degli utenti o delle rispettive famiglie nella misura e con modalità previste dall'allegato c.

L'Impresa provvederà ad incassare le quote dagli utenti, con obbligo di rilascio di quietanza e rendicontazione mensile alla Società della Salute.

L'incasso della compartecipazione sostenuta dagli utenti farà quindi interamente carico all'Impresa e dovrà essere approntata specifica rendicontazione alla SDS contestualmente alla fatturazione dei servizi svolti. La fattura dovrà pertanto essere emessa riportando sia il totale del costo del servizio svolto che la quota documentata degli importi incassati dai singoli utenti quale quota di compartecipazione.

In nessun caso l'Impresa potrà sospendere, ridurre o condizionare l'erogazione del servizio all'effettivo pagamento delle quote di compartecipazione da parte degli utenti, fermi restando gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del contratto di affidamento.

Il rischio di mancato o parziale incasso delle quote di compartecipazione resta a carico della Società della Salute, fatto salvo l'obbligo dell'Impresa di agire con la diligenza del mandatario nelle procedure di sollecito bonario. In caso di morosità dell'utente, l'Impresa dovrà segnalare tempestivamente l'insoluto alla SdS. Previa verifica della corretta esecuzione delle procedure di sollecito, la SdS riconoscerà all'Impresa l'importo non incassato in sede di liquidazione della fattura mensile. La SdS si riserva ogni azione di recupero coattivo nei confronti dell'utente moroso.

b. Attività di sportello informativo

Per l'attività di sportello informativo non è prevista la compartecipazione ai costi da parte degli utenti.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con la Stazione appaltante sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo e il codice CUP (Codice Unico di Progetto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese. Il codice CUP verrà comunicato annualmente in conformità con quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e

all'esclusione sociale.

Art. 7 - Valutazione dei rischi

Al presente atto è il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'Impresa dell'art. 28 del D.lgs. 81 del 2008 (**doc. d**).

Art. 8 - Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990 si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale.

Art. 9 - Rendicontazione del servizio.

L'Impresa dovrà registrare le ore di servizio espletate dal proprio personale. L'Impresa, ai fini del monitoraggio e controllo contabile e contrattuale, dovrà inviare alla Società della Salute e al DEC, entro il giorno 10 del mese, il seguente documento:

- **monitoraggio ore mensile diviso per ognuno dei profili professionali prestanti servizio come da capitolato speciale.**

La Società della Salute e il DEC avranno diritto di verificare le ore di servizio espletate dal personale dell'Impresa per accertare il rispetto del numero di ore previsto anche in forma aggregata. L'Impresa sarà responsabile esclusiva del proprio personale. Esso, durante l'orario di servizio, dovrà essere dotato obbligatoriamente di cartellino di riconoscimento e di opportuno vestiario come prescritto dalle norme antinfortunistiche, differenziato in base alle mansioni cui risulta adibito.

Il Coordinatore/Responsabile individuato dovrà inoltre, al fine di promuovere il raccordo con il Servizio sociale e il monitoraggio dei servizi svolti, organizzare delle riunioni di coordinamento con gli operatori.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancato o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato;
- b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall'Impresa nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto dal capitolato;
- c) tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte;
- e) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio anche per un solo giorno. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;
- f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;
- h) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;
- i) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- j) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- k) perdita dei requisiti di ordine generale;

- l) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto;
- m) mancata sostituzione del personale addetto al servizio in assenza dei requisiti di legge.

Art. 11 – Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale, sarà formulata una contestazione scritta all'affidatario, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 5 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dall'Amministrazione verrà applicata una penale nella misura che segue, salvo il risarcimento del maggior danno:

- € 1.000,00 laddove venga riscontrato un numero di ore prestate inferiore a quello indicato nel Capitolato, ferma restando la decurtazione del corrispettivo non dovuto;
- € 200,00 per ogni episodio relativo alla mancata esecuzione delle attività programmate o di quelle previste dal Capitolato o nell'offerta;
- € 100,00 per ogni inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
- € 100,00 per ogni violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio;
- € 200,00 per ogni violazione relativa all'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% del valore del contratto.

In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'Operatore Economico la Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.

Art. 12 - Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi degli ospiti, sia verso il proprio personale e visitatori esterni.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Impresa consegna alla SdS polizza assicurativa rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. (del 01.08.2025 n. 207653589, con scadenza il 22.07.2026):

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a garanzia per danni a persona e cose nell'espletamento del servizio (sia verso gli utenti, sia verso il proprio personale che verso visitatori esterni comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna elusa né eccettuata) con massimale di €. 5.000.000,00 (per sinistro, per persona, per danni a cose);
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta con massimale di €. 5.000.000,00 (per sinistro, per persona).

La suddetta polizza, debitamente quietanzata, viene allegata al presente contratto (**doc. e**). Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Impresa. L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo

di ulteriori garanzie.

Art. 13 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna alla SdS - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da ... (del n. ...) di importo pari a € ... La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36 del 2023 (**doc. f**), nonché allo Schema tipo 1.2. di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 - Recesso in genere

La Stazione appaltante potrà recedere, in tutto o in parte, dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

Art. 15 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della SdS, ai sensi dell'art. 119 del D. lgs. n. 36 del 2023.

È vietata la cessione del contratto.

Art. 16 - Clausola sociale

L'Impresa applicherà il CCNL delle Cooperative Sociali indicato dalla stazione appaltante in fase di gara.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

La Stazione appaltante nomina l'Impresa Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. g**).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando la Stazione appaltante a quanto specificato negli atti di gara.

Art. 18 – Spese

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'Impresa. Le parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d'uso, come da normativa vigente.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

LA STAZIONE APPALTANTE

L'IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

- Art. 4 - Corrispettivi e revisione prezzi preventiva
- Art. 5 - Compartecipazione ai costi del servizio
- Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 7 - Valutazione dei rischi
- Art. 8 - Divieto di interruzione o sospensione del servizio
- Art. 9 - Rendicontazione del servizio
- Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
- Art. 11 - Penali
- Art. 12 - Coperture assicurative
- Art. 13 - Garanzia definitiva
- Art. 14 - Recesso
- Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 16 - Clausola sociale
- Art. 18 - Spese
- Art. 19 - Foro competente

L'IMPRESA

Allegati:

- a) Capitolato;
- b) Offerta economica;
- c) Compartecipazione ai costi del servizio;
- d) DVR;
- e) Polizza RCT/RCO;
- f) Garanzia definitiva;
- g) Atto di designazione responsabile esterno trattamento dati.

ALLEGATO G AL CONTRATTO DI APPALTO

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Responsabile”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante della Stazione appaltante

PREMESSO CHE:

1. l'art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche “Responsabile”) è *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

2. il Responsabile tratta dati per conto della Stazione appaltante;

3. il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28, par. 1, del GDPR;

4. nell'ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l'esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, “Responsabile esterno”, per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;

5. il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;

6. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l'Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili” (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l'istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;

7. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR *“Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche”*;

8. il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di “Ulteriori Responsabili del trattamento”, informa il Responsabile interno di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente l'atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;

9. la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con

l'Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;

10. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,

NOMINA

l'affidatario del contratto a cui viene allegato il presente atto

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD "ULTERIORI RESPONSABILI"

il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili del Trattamento" (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l'atto di ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno della Stazione appaltante, dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All'Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico atto.

Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. L'Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri sub responsabili del trattamento.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:

- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento

Il Responsabile interno affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.

Natura e finalità del trattamento

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.

Durata del trattamento

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All'esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.

Doveri e compiti del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 "Sicurezza del Trattamento", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;
- per quanto concerne l'Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve:

- raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;
- assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento;
- eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
- garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto

Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri *server* e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati

I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia:

Dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati.

Categorie di interessati

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cui fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il “Registro del trattamento” se tenuto in base a quanto disposto dall’art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l’elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.

Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati.

In ragione dell’affidamento in *outsourcing* del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare sull’operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L’adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato. Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).